

1530 Registro delle imprese**Deposito degli atti — Registrazione successiva —
Condizioni**

COMMISSIONE STUDI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO 19 maggio 1994

Est.: Petrelli

Iscrizione nel registro delle imprese di atto non registrato

Costituisce questione di notevole importanza pratica quella della iscrivibilità nel Registro delle Imprese di atti soggetti a registrazione in termine fisso ma non ancora registrati. Il problema sorge in relazione al disposto dell'art. 65, secondo comma, primo inciso, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che testualmente recita:

«Gli impiegati dell'amministrazione statale, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo non possono ricevere in deposito né assumere a base dei loro provvedimenti atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati».

La norma in oggetto, in altri termini, sembrerebbe porre - ad una prima interpretazione - la regola generale in base alla quale ogni deposito o iscrizione necessiterebbe del previo adempimento della registrazione fiscale, con facoltà per l'impiegato addetto di rifiutare la formalità in assenza della registrazione medesima.

L'ordinamento giuridico, peraltro, non è insensibile alle esigenze di urgenza e tempestività della pubblicità (1). Del resto, per tutta una serie di atti (atti relativi a società di persone, cessioni di aziende, cessioni di quote di S.r.l.), la decorrenza del termine per l'esecuzione della formalità pubblicitaria decorre (come, del resto, per la trascrizione immobiliare) dall'atto e non dalla registrazione.

Con riferimento alla trascrizione immobiliare, l'art. 2669 del codice civile espressamente consente la trascrizione anteriormente alla registrazione, ove il titolo per la trascrizione sia rappresentato da un atto pubblico. D'altra parte, l'art. 66, secondo comma, lettera c), del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 consente al pubbli-

co ufficiale di rilasciare prima della registrazione le copie di atti destinate alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari (2).

È necessario, a questo punto, verificare se dal complesso dell'ordinamento giuridico emergano dei principi, o delle norme specifiche, da cui possa evincersi la possibilità di eseguire la formalità dell'iscrizione nel Registro delle Imprese anteriormente alla registrazione.

A tal proposito, è da rilevare che la normativa in esame ha subito una significativa evoluzione in tempi recenti. In particolare, mentre l'art. 63 della vecchia legge di registro (D.P.R. 634/1972), relativo agli obblighi e divieti dei pubblici ufficiali e pubblici impiegati, faceva salvi solo i disposti degli artt. 2669 e 2836 cod. civ., in tema di trascrizione ed iscrizione immobiliare, l'art. 65, secondo comma, secondo inciso, del D.P.R. 131/1986 (T.U. sull'imposta di registro), a proposito del divieto per gli impiegati pubblici di ricevere in deposito atti non registrati, dispone: «Il divieto non si applica nei casi di cui alla lett. e) del comma 2 dell'art. 66.»

A sua volta, l'art. 66, comma 2, lettera e), prevede, tra le copie che il pubblico ufficiale può rilasciare prima della registrazione, le «copie di atti che il pubblico ufficiale è tenuto per legge a depositare presso pubblici uffici.»

Vi è, d'altra parte, l'art. 65, quarto comma, del più volte citato D.P.R. 131/1986 (che recepisce l'art. 3 della legge 23 dicembre 1982, n. 947), a norma del quale «Gli impiegati delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli impiegati addetti alla tenuta di albi previsti dalle vigenti leggi non possono procedere all'iscrizione di società nell'anagrafe

delle ditte o negli albi se non venga prodotto l'atto scritto e registrato da cui risulti la costituzione della società.»

Norma, quest'ultima, da mettere in rapporto con la nuova normativa di cui all'art. 1, comma 5 *bis*, del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito in legge 17 marzo 1993, n. 63, che dispone: «Il deposito degli atti relativi alla tenuta del Registro delle Imprese, con effetto anche per l'iscrizione nel Registro delle Ditte, avviene per il tramite delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

Le Camere di Commercio competenti - nel regime transitorio, fino alla completa attuazione del Registro delle Imprese - riceveranno quindi contestualmente gli atti per la trasmissione alle Cancellerie Commerciali dei Tribunali e per l'iscrizione nel Registro Ditte.

Nessuna norma, infine, relativa al problema in oggetto, esiste nel Regolamento per l'esecuzione del codice di commercio - tuttora applicabile nel regime transitorio, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 100 disp. att. c.c. - di cui al R.D. 27 dicembre 1882, n. 1139, né nella legge 29 dicembre 1993, n. 580, che ha finalmente istituito il Registro delle Imprese (la cui attuazione è peraltro demandata ad un regolamento da emanarsi).

Dal panorama legislativo di cui sopra è possibile trarre alcune indicazioni:

- i pubblici impiegati addetti al Registro delle Imprese non possono rifiutare, ai sensi dell'art. 65, secondo comma, del D.P.R. 131/1986, di ricevere in deposito e di procedere all'iscrizione degli atti che il notaio (pubblico ufficiale) è tenuto per legge a depositare presso il Registro delle Imprese. Pertanto, potranno essere iscritti prima della registrazione gli atti pubblici modificativi di società di persone (per cui è da ritenersi sussistente un obbligo di deposito del notaio, *ex art.* 2296, ultimo comma, cod. civ.), gli atti - sia in forma di atto pubblico che di scrittura privata autenticata - di cessione di aziende e di cessione di quote di S.r.l. (il cui deposito è a carico del notaio, ai sensi degli artt. 2479 e 2556 cod. civ., come modificati dalla legge 12 agosto 1993, n. 310);

- dovranno invece essere previamente registrati gli atti modificativi di società di persone, stipulati per scrittura privata autenticata (in quanto, per gli stessi, l'obbligo di deposito è posto a carico, non del pubblico ufficiale, ma degli amministratori, *ex art.* 2296, primo comma, cod. civ.; gli atti - costitutivi e modificativi - relativi a consorzi (anche per questi ultimi l'obbligo di deposito è posto a carico degli amministratori, *ex art.* 2612 cod. civ.; gli atti - costitutivi e modificativi - relativi a società di capitali (in quanto è a carico del notaio, ai sensi dell'art. 2330 cod. civ., esclusivamente il

deposito del ricorso di omologa, mentre l'iscrizione nel Registro delle Imprese non è espressamente prevista dalla legge come obbligo a carico del notaio).

Con riferimento agli atti costitutivi di società di persone, l'art. 65, quarto comma, del D.P.R. 131/1986, impone agli impiegati delle Camere di Commercio di verificare la previa registrazione dell'atto costitutivo; la norma, emanata con riferimento al problema dell'iscrizione nel Registro Ditte delle società di fatto, detta comunque - nella sua letterale formulazione - delle regole vincolanti per gli impiegati della C.C.I.A.A., riferite ad ogni atto costitutivo di società.

Tuttavia, considerata la contestualità dell'accettazione delle formalità per il Registro delle Imprese e per il Registro Ditte, con la nuova normativa oggi vigente, e soprattutto il fatto che, ai sensi del summenzionato art. 1, comma 5 *bis*, del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito in legge 17 marzo 1993, n. 63, il deposito degli atti relativi alla tenuta del Registro delle Imprese avviene anche «con effetto per l'iscrizione nel Registro delle Ditte», deve ritenersi che, nei casi in cui - per il combinato disposto dell'art. 65, secondo comma e 66, lettera e), della legge di registro - è possibile iscrivere un atto nel Registro delle Imprese prima della registrazione, sia possibile anche la previa iscrizione, nel Registro delle Ditte. In altri termini, deve ritenersi che il precetto, rivolto agli impiegati della C.C.I.A.A., che impone di verificare la previa registrazione ai fini del Registro Ditte, sia stato implicitamente abrogato dal suddetto comma 5 *bis*, con riferimento ai casi in cui si rientra nella previsione dell'art. 66, lettera e), succitata (atto pubblico).

In particolare, quindi, deve ritenersi che:

- nel caso di stipulazione dell'atto costitutivo per scrittura privata autenticata, non sussistendo un obbligo di deposito a carico del notaio (*arg. ex art.* 2296, ultimo comma, cod. civ.), la prima iscrizione della società nel Registro delle Imprese e Registro delle Ditte sia subordinata alla previa registrazione dell'atto costitutivo, anche se ciò non era nelle intenzioni originarie del legislatore (preoccupato più delle fattispecie di società di fatto che di quelle di società costituite con atto ricevuto da Pubblico Ufficiale);

- nel caso invece in cui l'atto costitutivo abbia la forma dell'atto pubblico, si può fondatamente sostenere che l'iscrizione nel Registro delle Imprese e nel Registro delle Ditte possa precedere la formalità della registrazione.

Quanto alla *ratio* della disciplina come sopra esposta, si possono effettuare - alla luce del panorama normativo come sopra ricostruito - le seguenti considerazioni:

- l'esclusione dalla suddetta normativa di favore

degli atti di società di persone stipulati per scrittura privata (e quindi l'esigenza della loro previa registrazione) corrisponde a quanto prescritto per la trascrizione immobiliare e si giustifica, probabilmente, in considerazione dell'obbligo, in tali casi, di corredare la richiesta di iscrizione con l'originale della scrittura privata (art. 2296, primo comma, cod. civ.), che, quindi, per necessità, deve essere previamente registrato; comunque, con riferimento alla trascrizione immobiliare, la giurisprudenza ha ritenuto sussistente, anche relativamente agli atti contenuti in scritture private autenticate depositate negli atti del notaio autenticante, l'obbligo di previa registrazione (3);

- in realtà, sembra che la stessa ragione dei divieti di cui agli artt. 65 e 66 del Testo Unico venga meno, in generale, ogni qualvolta si tratta di rilasciare copie o di ricevere in deposito atti ricevuti o autenticati dal notaio o altro pubblico ufficiale. Se, infatti, la *ratio* dei summenzionati artt. 65 e 66 è - pacificamente (4) - quella di

costituire un deterrente all'omissione della registrazione da parte di chi vi è tenuto, non vi è dubbio che, allorché l'atto in oggetto sia ricevuto o autenticato da pubblico ufficiale, l'esigenza di evitare l'elusione dell'imposta di registro sia più che adeguatamente soddisfatta dagli obblighi - relativi alla tenuta del repertorio degli atti ed alla sua trasmissione periodica - sanciti nei successivi artt. 67 e 68; e ciò indipendentemente dal fatto che, poi, l'obbligo di deposito presso Pubblici Uffici dell'atto sia posto a carico del pubblico ufficiale rogante o autenticante, ovvero di terzi.

De iure condendo, pertanto, sembra auspicabile una modifica legislativa, che - contemperando opportunamente le esigenze sostanziali di urgenza e tempestività della pubblicità con l'esigenza fiscale di assicurare la registrazione fiscale degli atti ad essa soggetti - limiti decisamente ed in via generale i divieti *ex* artt. 65 e 66 ai soli atti non ricevuti o autenticati da pubblico ufficiale.

(1) Per l'affermazione che la pubblicità è dominata dal pubblico interesse e che quindi le norme relative devono considerarsi di ordine pubblico, PUGLIATTI, *La trascrizione - La pubblicità in generale*, Milano 1957, p. 218 e ss.

(2) È significativo rilevare che - nonostante l'assenza di un'espressa disposizione legislativa - anche l'esecuzione delle formalità di annotamento presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari è stata ritenuta ammissibile anteriormente alla registrazione: GENTILE, *La trascrizione immobiliare*, Napoli 1959; CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Annotamento in Conservatoria di atto pubblico non registrato*, in *Studi e Materiali*, 2, 1986-1988, Milano 1990.

(3) Trib. Firenze 30 giugno-8 luglio 1987, App. Firenze 9

ottobre-18 novembre 1987, in *Riv. Not.* 1988, p. 227 e ss., secondo cui - anche nell'ipotesi in cui l'atto a trascrizione sia una scrittura privata autenticata conservata a raccolta negli atti del notaio autenticante - sussiste l'obbligo della previa registrazione. In senso contrario, GIACOBBE, *I non argomenti della Corte di Firenze per negare la trascrivibilità anteriormente al pagamento dell'imposta di registro della scrittura privata autenticata e depositata*, in *Riv. Not.* 1988, 243, sulla base del rilievo principale che il verbale di deposito di scrittura privata è atto pubblico, come tale soggetto all'art. 2669 cod. civ..

(4) In tal senso, v. per tutti PENNAROLA, *Le imposte di registro, ipotecaria e catastale*, Milano 1992, p. 297 ss.; ARNAO, *Manuale dell'imposta di registro*, IPSOA, 1993, p. 378 ss.